

# COMUNE DI SALERNO

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno 25.07.2012

N. 26\_\_ del Registro

**Oggetto: Condono fiscale tributi comunali.**

L'anno duemila dodici \_\_\_\_\_ addì venticinque \_\_\_\_ del mese di luglio \_\_\_\_ alle ore 09,45 \_\_\_\_\_

in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato  
previi avvisi in data 19.07.2012 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A			P	A
1) DE LUCA	Vincenzo			22) FERRAZZANO	Anna		*
2) SORRENTINO	Luca			23) CELANO	Roberto		
3) VENTURA	Domenico			24) ZITAROSA	Giuseppe		
4) SCANNAPIECO	Rosa			25) CAMMAROTA	Antonio		
5) GALDI	Domenico			26) STASI	Pietro Damiano		
6) CRISCUOLO	Gaetano			27) ADINOLFI	Raffaele		
7) CRISCITO	Pasquale			28) VIVIANO	Nobile		*
8) BERNABO'	Luigi			29) MEMOLI	Pasqualina		
9) DELLA VALLE	Raffaele			30) GAGLIANO	Salvatore		
10) AVAGLIANO	Amedeo			31) FERRARA	Alessandro		
11) AMODIO	Camillo			32) PETILLO	Marco		
12) D'ALESSIO	Antonio			33) TORRE	Emiliano		*
13) SANTORO	Felice						
14) DE PASCALE	Augusto		*				
15) PROVENZA	Luciano						
16) TELESE	Salvatore						
17) DI CARLO	Horace						
18) CARAMANNO	Angelo						
19) MEMOLI	Gianluca						
20) LOFFREDO	Dario						
21) MAZZEO	Domenico						

Presenti \_\_\_\_ 29 \_\_\_\_

Assenti \_\_\_\_ 04 \_\_\_\_

Presiede il Presidente D'ALESSIO

Partecipano alla seduta il Segretario Generale CALIENDO e gli Assessori: AVOSSA, BUONAIUTO, CALABRESE, CASCONI, DE MAIO, GUERRA, MARAIO, PICARONE, SAVASTANO.



Sulla relazione dell'Assessore BUONAIUTO;

## IL CONSIGLIO

Premesso che:

- l'art. 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) attribuisce ai comuni la facoltà di prevedere forme di definizione agevolata con riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse ad essi spettanti, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni;
- dette agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui sono già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, in qualunque stato o grado essi siano pendenti;
- la definizione agevolata può applicarsi anche alle somme dei tributi comunali iscritte nei ruoli coattivi o per le quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del regio decreto del 14 aprile 1910, n. 639;

Considerato che:

- le posizioni debitorie derivanti dalla riscossione dei tributi comunali, in particolare quelle iscritte nei ruoli coattivi ed affidate ai competenti Concessionari, risultano essere numerose;
- la definizione agevolata dei tributi comunali consentirà ai contribuenti di adempiere agli obblighi tributari in precedenza in tutto o in parte non adempiuti, regolarizzando la loro posizione tributaria nei confronti del Comune;

Tenuto conto che detto istituto agevolativo oltre alla riduzione delle spese da sostenersi per il recupero dei crediti tributari, consentirà al Comune di incrementare le entrate in termini di cassa e di azzerare le esposizioni debitorie dei contribuenti;

Preso atto che il regolamento che si intende approvare disciplina le modalità e le procedure per avvalersi della definizione agevolata dei tributi comunali nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto la legge del 27 luglio 2000, n. 212;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico - contabile espresso dal Direttore del Settore Ragioneria, reso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n° 267/2000;

Uditi gli interventi riportati nel resoconto integrale dell'odierna seduta;

Il Presidente D'ALESSIO, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, proclamando il seguente esito:

Con voti n° 24 favorevoli, n° 5 astenuti (CAMMAROTA, CELANO, ADINOLFI, ZITAROSA, STASI), espressi per alzata di mano dai n° 29 Consiglieri presenti,

## DELIBERA


- 1) Approvare la premessa che si intende integralmente riportata nel dispositivo del presente atto deliberativo;
- 2) Approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della definizione agevolata dei tributi comunali, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Dare atto che della presente deliberazione sarà data ampia diffusione;
- 4) Mandare ai Dirigenti dei Settori e Servizi comunali per l'esecuzione e per i provvedimenti di competenza.

### SETTORE RAGIONERIA

Visto per la regolarità tecnica e contabile secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

**IL DIRETTORE**

- dott. Luigi DELLA GRECA -



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

**Il Segretario Generale**



Con separata votazione, che riporta lo stesso esito di cui sopra, il Consiglio approva la proposta del Presidente D'ALESSIO di rendere il presente atto *immediatamente eseguibile*.

# REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

## Articolo 1

### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'applicazione dell'istituto della definizione agevolata ai tributi locali ai sensi dell'art. 13 della legge del 27 dicembre 2002, e nelle forme stabilite dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

## Articolo 2

### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei ruoli pregressi relativi alla riscossione coattiva, delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto del 14 aprile 1910, n. 639, e delle liti pendenti dei tributi del Comune di Salerno nonché degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, relativi alle annualità 2006 e antecedenti.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
  - i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento;
  - i rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
  - i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma.

## CAPO I

### Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

## Articolo 3

### Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di ICI, ICP-DPA, TARSU, TOSAP ed ICIAP

1. Le controversie tributarie riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa sui rifiuti solidi urbani, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'ICIAP, pendenti in ogni stato e grado, per le quali alla data di pubblicazione del presente regolamento non sono ancora intervenute sentenze definitive, relative alle annualità 2006 e antecedenti, possono essere definite:

- con il pagamento dell'imposta pura e degli interessi, ad esclusione delle sanzioni, determinati nell'atto impositivo, se pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale;
- con il pagamento dell'80% dell'imposta pura, con il pagamento del 50% degli interessi e delle sanzioni determinati nell'atto impositivo, se pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale qualora il ricorso in appello è stato presentato dal Comune; ovvero con il pagamento dell'80% dell'imposta pura e del 50% degli interessi, ad esclusione delle sanzioni, determinati nell'atto impositivo qualora il ricorso in appello è stato presentato dal contribuente;
- con il pagamento del 70% dell'imposta pura, ad esclusione degli interessi e delle sanzioni, se pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione qualora il ricorso è proposto dal Comune; ovvero con il pagamento del 60% dell'imposta pura, ad esclusione degli interessi e delle sanzioni, qualora il ricorso è proposto dal contribuente.

2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

3. L'istanza di definizione agevolata, di cui al precedente comma 2, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 30 novembre 2012. Detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.

5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo Ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.

6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

#### Articolo 4

##### Definizione agevolata degli atti impositivi di pagamento in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP ed ICIAP

1. I soggetti interessati possono definire in via agevolata le proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente, relative agli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, agli avvisi di liquidazione ed ingiunzioni di pagamento notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'ICIAP, per le annualità 2006 e antecedenti, per le quali non sia intervenuto il pagamento entro la data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale:

- con il pagamento del 70% dell'imposta pura, del 50% degli interessi determinati nell'atto impositivo, ad esclusione delle sanzioni.
2. I soggetti che intendono avvalersi della definizione agevolata devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
  3. La definizione agevolata di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento della somma dovuta e calcolata con le modalità previste dal presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale n. 18684688 intestato al Comune di Salerno – Servizio di Tesoreria – Violazioni Tributi Locali, indicando nella causale la seguente dicitura “Definizione agevolata 2012”, e avendo cura di barrare la casella corrispondente allo specifico tributo.
  4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

## Articolo 5

### Definizione agevolata dei ruoli pregressi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP ed ICIAP

1. I soggetti interessati possono definire in via agevolata le proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente iscritte nei ruoli la cui riscossione coattiva è affidata al competente concessionario per i tributi erariali, per le quali non sia intervenuto il pagamento entro la data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, relative all'imposta comunale sugli immobili, all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, alla tassa occupazione spazi e aree pubbliche ed all'ICIAP. La definizione agevolata prevista dal presente comma si definisce mediante il versamento, entro il 30 novembre 2012, di un importo pari al 60% della somma iscritta a ruolo e non pagata, nonché delle eventuali somme dovute a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e dell'aggio spettante ai competenti concessionari.
2. I soggetti interessati possono definire in via agevolata le proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente, per le somme iscritte nei ruoli per la riscossione coattiva, consegnati entro la data di approvazione del presente regolamento e non pagate, relative alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. La definizione agevolata di cui al presente comma si definisce mediante il versamento, entro il 30 novembre 2012, del 60% dell'imposta pura, delle maggiorazioni e dell'addizionale provinciale oltre alle eventuali somme dovute ai concessionari a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive e dell'aggio spettante ai competenti concessionari e con l'esclusione degli interessi e delle sanzioni.
3. Per avvalersi della definizione agevolata di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono sottoscrivere presso il competente concessionario apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà di definizione dei ruoli esecutivi, come disciplinata dal presente

articolo. Una copia dell'atto di definizione, con allegata copia del versamento eseguito, deve essere obbligatoriamente inoltrata all'Ente.

Sulle somme riscosse spetta ai competenti concessionari un aggio a carico del contribuente secondo quanto previsto dal D.M. 4 agosto 2000.

#### Articolo 6

##### Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché alla veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione, e in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o delle rate stabilite, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle specifiche disposizioni normative.

#### Articolo 7

##### Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.
2. I dirigenti dell'Ufficio tributi adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.

Del che è verbale ,

**IL PRESIDENTE**

f.to **D'ALESSIO**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to **CALIENDO**

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il **01.08.2012** e durerà per 15 giorni consecutivi fino al **16.08.2012**.

il **01.08.2012**

f.to **p. IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Il Funzionario delegato**  
**- Giuseppe CANDITO -**

---